

# Pensioni di vecchiaia e di anzianità dei lavoratori autonomi

Le speciali regole riguardanti i requisiti per il diritto alla **pensione di vecchiaia e di anzianità** dei lavoratori «autonomi» interessa le seguenti categorie lavorative:

- lavoratori iscritti alla gestione previdenziale di **artigiani e commercianti** - legge n. 233/1990;
- lavoratori iscritti alla gestione dei lavoratori **agricoli** autonomi, ossia **coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli** - legge n. 233/1990;
- lavoratori **autonomi e collaboratori** iscritti alla **gestione separata Inps** - art. 2 legge n. 335/1995.

Per i **lavoratori autonomi del settore dello spettacolo iscritti all'Enpals** si rinvia alla circolare dell'ente 12 gennaio 2011, n. 8

## ☐ Artigiani, commercianti e lavoratori agricoli

### Destinatari

La legge distingue **due categorie** dei beneficiari delle pensioni per i lavoratori autonomi nelle categorie degli iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, **coadiuvanti e coadiutori** (art. 1 legge n. 233/1990), nonché gli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei **coltivatori diretti, mezzadri e coloni** (art. 5 legge n. 233/1990; legge n. 1047/1957; legge n. 9/1963) indicate nella **tabella riportata a pagina seguente**.

### Sistema pensionistico

Il sistema di calcolo della pensione dei lavoratori autonomi varia a seconda dell'anzianità contributiva maturata dal lavoratore al 31.12.1995:

- sistema **contributivo** per i lavoratori privi di anzianità contributiva all'1.1.1996;

- sistema **retributivo** per i lavoratori con anzianità pari o superiore ai 18 anni di contributi al 31.12.1995;
- sistema misto per i lavoratori con anzianità, a tale data, inferiore ai 18 anni.

**Pensione di vecchiaia retributiva** - i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia sono i seguenti:

- 1) **età anagrafica** pari a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne. Tali limiti sono ridotti in misura analoga a quella prevista per i lavoratori dipendenti;
- 2) **assicurativi e contributivi** pari a 20 anni a regime dal 2001. Anche in questo caso valgono le deroghe indicate nel capitolo sulla Pensione di vecchiaia dei lavoratori dipendenti.

Non è richiesta, a differenza dei lavoratori dipendenti, la cessazione dell'attività autonoma con la conseguenza che i predetti lavoratori **possono accedere alla pensione di vecchiaia rimanendo iscritti nelle rispettive gestioni Inps**.

**Pensione di vecchiaia contributiva** - dall'1.1.2008, i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo **possono accedere** alla pensione di vecchiaia (art. 1 legge n. 243/2004; Inps circ. n. 60/2008):

- a 60 anni, se donne, e a 65 anni, se uomini, e con una anzianità contributiva effettiva di almeno 5 anni;
- a prescindere dal requisito anagrafico con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
- dall'1.1.2008 al 30.6.2009 al raggiungimento di un'anzianità contributiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 59 anni di età;
- dall'1.7.2009 al 31.12.2010 con quota

<b>Artigiani</b>	<p>Sono tenuti ad iscriversi alla <b>gestione artigiani Inps</b> (legge n. 443/1985):</p> <p>1) il titolare di <b>impresa artigiana</b> che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- esercita abitualmente e professionalmente l'impresa con piena responsabilità;</li> <li>- svolge in misura prevalente il proprio lavoro anche manuale nel processo produttivo;</li> <li>- esercita un'attività diretta alla produzione di beni o servizi con esclusione di quelle agricole e commerciali.</li> </ul> <p>I soci delle <b>società commerciali</b> (tranne le Spa e le accomandita per azioni) sono anche essi iscrivibili alla gestione previdenziale purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la maggioranza dei soci (oppure uno nel caso di società con due soci) svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo;</li> <li>- nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale;</li> <li>- i soci siano in possesso dei requisiti, elencati sopra, per l'esercizio dell'impresa artigiana.</li> </ul> <p>Nelle <b>società in accomandita semplice</b> il predetto obbligo non riguarda gli accomandanti.</p> <p>Nelle <b>Srl</b> l'obbligo può riguardare sia il socio unico (purché non sia socio unico di altra Srl oppure socio di Sas), sia la pluralità di soci;</p> <p>2) i <b>familiari del titolare</b> purché abbiano compiuto 15 anni e collaborino con lavoro prevalente e professionale. Sono considerati familiari i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2°.</p> <p>In tutti i casi indicati l'impresa deve essere qualificata artigiana anche rispetto all'organico che non deve superare certe soglie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- impresa che lavora <b>in serie</b>, non del tutto automatizzata: massimo 9 lavoratori, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5, <i>oppure</i> 12, purché le unità aggiuntive siano apprendisti;</li> <li>- impresa che <b>non lavora in serie</b>: massimo 18 lavoratori, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9, <i>oppure</i> 22, purché le unità aggiuntive siano apprendisti;</li> <li>- impresa di lavorazioni <b>artistiche, tradizionali e di abbigliamento</b> su misura: massimo 32 lavoratori, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16;</li> <li>- impresa di <b>costruzione edile</b>: massimo 10 lavoratori, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5;</li> <li>- impresa di <b>trasporto</b>: massimo 8 lavoratori.</li> </ul>
<b>Commercianti</b>	<p>Sono tenuti ad iscriversi alla <b>gestione commercianti Inps</b>:</p> <p>1) il titolare di impresa appartenente al settore del <b>terziario</b> che sia in possesso dei seguenti requisiti (legge n. 160/1975; art. 1 legge n. 662/1996):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- titolarità o gestione in proprio di imprese che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia o dei familiari coadiutori preposti al punto vendita;</li> <li>- partecipazione personale al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza;</li> <li>- iscrizione nell'elenco speciale dei familiari coadiutori preposti al punto vendita;</li> <li>- piena responsabilità dell'impresa e assunzione di tutti gli oneri e dei relativi rischi di gestione;</li> <li>- possesso delle autorizzazioni o licenze eventualmente previste dalla legge;</li> </ul> <p>2) i soci amministratori di <b>società di fatto, società in nome collettivo</b> e gli accomandanti di società in accomandita semplice (gli accomandanti lo sono solo se coadiutori). Rientrano nell'obbligo anche i soci delle <b>società a responsabilità limitata</b> che partecipano al lavoro della società con abitualità e prevalenza (Inps, circ. 9.10.1998, n. 215);</p> <p>3) i <b>parenti e affini entro il 3° grado</b> che partecipano cioè al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza rientrano nell'obbligo assicurativo. Per familiari si considerano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- coniuge;</li> <li>- figli legittimi o legittimati;</li> <li>- nipoti in linea retta;</li> <li>- ascendenti (genitori, nonni, bisnonni);</li> <li>- fratelli e sorelle. Il familiare collaboratore non dipendente di impresa commerciale, turistica o dei servizi è soggetto all'iscrizione alla gestione commercianti dell'Inps anche in mancanza di iscrizione da parte del titolare, sempre che l'attività venga svolta dal collaboratore stesso con abitualità e prevalenza (Inps circ. 7.6.2006, n. 78).</li> </ul>
<b>Coltivatori diretti</b>	<p>Si tratta di <b>proprietari, affittuari, usufruttuari, enfiteuti</b> (coloro i quali per almeno 20 anni abbiano in godimento un fondo con l'obbligo di migliorarlo dietro il pagamento di un canone), pastori e assegnatari di fondi nonché appartenenti ai rispettivi nuclei familiari che, direttamente e abitualmente, si dedicano alla coltivazione dei fondi, all'allevamento del bestiame ed allo svolgimento delle attività connesse (art. 2 legge n. 1047/1957; legge n. 9/1963). L'attività deve essere svolta in modo <b>prevalente</b> (per il maggior tempo e con il maggior reddito), può avvalersi di parenti e affini entro il <b>4° grado</b>, deve essere basata su un <b>fabbisogno di lavoro dell'azienda</b> non inferiore a <b>104 giornate annue</b> e la capacità lavorativa del nucleo familiare non deve essere inferiore ad un terzo del fabbisogno di lavoro occorrente all'azienda (Inps, msg. n. 20/2000).</p>

<b>Mezzadri e coloni</b>	I <b>mezzadri</b> sono coloro che, in proprio o quali capi della famiglia colonica, si associano al proprietario del fondo apportando all'impresa agricola soprattutto il lavoro personale e della famiglia. I <b>coloni</b> si differenziano dal mezzadro per l'apporto parziale del lavoro nella coltivazione del fondo e non devono stabilmente risiedere nel podere della casa colonica (art. 20 legge n. 1047/1957). Anche nei predetti casi occorre la prevalenza del lavoro personale e un minimo di 120 giornate di fabbisogno lavorativo annuo.
<b>Imprenditori agricolo professionale (Iap)</b>	È imprenditore agricolo professionale (Iap) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedichi alle attività agricole direttamente o in qualità di socio di società almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (Dlgs n. 99/2004). L'Iap ha l'obbligo di iscrizione nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura, sia che svolga attività imprenditoriale individuale, sia che operi come socio di società di persone o di cooperative, sia che operi come amministratore di <b>società di capitali</b> (Inps, circ. n. 48/2006).

96 e un'età minima di 60 anni;  
- dall'1.1.2011 al 31.12.2012 con quota 97 e un'età minima di 61 anni;  
- a decorrere dall'1.1.2013 con quota 98 e un'età minima di 62 anni.

L'accesso al pensionamento **prima** del compimento del 65° anno di età rimane soggetto alla condizione che l'importo della pensione risultante non sia inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale. Non deve essere **cessata** l'attività autonoma.

**Pensione di anzianità** - i lavoratori autonomi acquisiscono il diritto a pensione con i seguenti **requisiti** (art. 1 legge n. 247/2007; Inps, circ. n. 60/2008):

- 1) dall'1.1.2008 al 30.6.2009, il diritto alla pensione di anzianità è stato perfezionato al raggiungimento di un'**anzianità contributiva** minima di 35 anni in concorrenza con almeno 59 anni di età;
- 2) dall'1.7.2009 è stato introdotto anche per i lavoratori autonomi il cd. **sistema delle quote**. Le quote che devono raggiungere i lavoratori autonomi, fermo restando il possesso di almeno 35 anni di anzianità contributiva, sono le seguenti:
  - dall'1.7.2009 al 31.12.2010, quota 96 con un'età minima di 60 anni;
  - dall'1.1.2011 al 31.12.2012 quota 97 con un'età minima di 61 anni;
  - a decorrere dall'1.1.2013 quota 98 con un'età minima di 62 anni.

**Decorrenza** - dall'1.1.2011 coloro i quali conseguono il diritto alla pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata Inps, il diritto alla decorrenza della pensione di vecchiaia e

anzianità sorge trascorsi **18 mesi** dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi. I trattamenti decorrono dal **primo giorno del mese successivo allo scadere del citato differimento di 18 mesi** (art. 12 legge n. 122/2010; Inps circ. n. 126/2010).

## □ Professionisti senza cassa e collaboratori

### Destinatari

Una serie di soggetti che svolgono **attività lavorativa autonoma** non inquadrata in una determinata Cassa professionale, oppure attività di tipo parasubordinato, in relazione ai relativi compensi percepiti, deve iscriversi alla **Gestione separata Inps** (art. 2 legge n. 335/1995). L'iscrizione alla **Gestione separata** interessa:

- tutte le categorie residuali di **liberi professionisti**, per i quali non è prevista una specifica cassa previdenziale, compresi anche i professionisti con **cassa previdenziale** nel caso in cui, ai sensi del suo regolamento, l'attività non sia iscrivibile: può essere il caso, ad esempio, di un ingegnere che contemporaneamente all'attività professionale svolge anche attività di lavoro dipendente;
- la generalità delle forme di **collaborazione coordinata e continuativa, o collaborazione a progetto** (art. 61 Dlgs n. 276/2003) e **collaborazioni occasionali** che fino ad allora non avevano mai beneficiato di alcuna disciplina specifica, né giuridica, né previdenziale;
- la categoria dei **venditori a domicilio** (art. 36 legge n. 426/1971);
- i lavoratori **autonomi occasionali** (prestazioni di lavoro occasionale che comportano un reddito superiore a 5.000 euro annui);

- gli **associati in partecipazione** che apportano lavoro;
- i lavoratori **occasionalni di tipo accessorio**.

L'iscrivibilità di tali soggetti è in linea di massima strettamente connessa con la **qualificazione fiscale dei redditi** che essi percepiscono rientranti nelle categorie di redditi professionali o derivanti da rapporti di collaborazione, o da associazione in partecipazione.

### Rapporti di collaborazione

All'interno della categoria occorre distinguere:

- 1) collaborazioni coordinate e continuative il cui presupposto è l'**assenza di subordinazione**, il coordinamento della prestazione col committente, la continuità della prestazione resa nonché la preminenza del lavoro sul capitale impiegato (art. 409 c.p.c.);
- 2) **collaborazione a progetto**: caratterizzate dai requisiti indicati al punto precedente, più la presenza di un progetto o programma concordato col committente (art. 61 e segg. Dlgs n. 276/2003);
- 3) le **collaborazioni occasionali** (senza obbligo di progetto) il cui compenso sia però inferiore a 5.000 euro con impiego per meno di 30 giorni nell'arco dell'anno solare con lo stesso committente, o nel settore dell'assistenza alla persona sia inferiore a 240 ore nell'anno oltre che a 5.000 euro.

### Decorrenza dell'obbligo assicurativo

Il Dm n. 166/1996 ha disposto le seguenti decorrenze per l'entrata in vigore della gestione separata Inps:

- **1.4.1996** per i soggetti privi di tutela pensionistica alla data del 30.3.1996 (data di entrata in vigore del decreto), con obbligo di iscrizione entro il 30.4.1996;
- **30.6.1996** per i soggetti già coperti, alla data del 30.3.1996, da contribuzione obbligatoria, figurativa o volontaria e per i pensionati diretti e indiretti, con obbligo di iscrizione entro il 31.7.1996.

Dall'1.4.2001 è **cessato il periodo transitorio di 5 anni** durante il quale coloro che avevano **più di 65 anni** avevano la facoltà di **non**

**isciversi** alla gestione separata Inps. Ora la situazione per i soggetti stessi che ricevono compensi soggetti alla contribuzione Inps è la seguente, con decorrenza 1.4.2001 per coloro che sono **privi di previdenza obbligatoria o non pensionati** e 30.6.2001 per i **pensionati o con previdenza obbligatoria** (Inps, circ. 16.5. 2001, n. 104):

- gli ultrasessantacinquenni che iniziano l'attività autonoma o parasubordinata in una delle predette date sono obbligati ad iscriversi alla gestione separata;
- gli iscritti ultrasessantacinquenni che non hanno chiesto la cancellazione entro le date predette non possono più farlo se percepiscono compensi soggetti a prelievo;
- gli stessi soggetti che, pur versando i contributi non hanno raggiunto il diritto a pensione, non possono chiederne il rimborso;
- gli ultrasessantacinquenni che non si sono iscritti nel periodo transitorio non sono obbligati a farlo in relazione alle attività in corso;
- gli ultrasessantacinquenni che si sono cancellati nel periodo transitorio non devono iscriversi in relazione alle attività in corso.

### Pensione di vecchiaia contributiva

Nei confronti dei lavoratori iscritti alla gestione separata Inps si applicano le norme previste per coloro che si **iscrivono alla previdenza obbligatoria dall'1.1.1996**, e quindi la pensione erogata è calcolata con il sistema di calcolo contributivo. Agli iscritti spetta il trattamento pensionistico di vecchiaia alle seguenti **condizioni** in vigore dall'1.1.2008:

- 65 anni per gli uomini e 60 per le donne;
- possesso di almeno **40 anni di contribuzione**, indipendentemente dall'età (conferma della previgente normativa) oppure almeno 35 anni di anzianità contributiva e un'età pari a quella prevista per la pensione di anzianità;
- almeno **5 anni di contributi effettivi**, con **esclusione** quindi dei periodi di **accredito figurativo**.

L'accesso al pensionamento **prima** del compimento del 65° anno di età è soggetto alla condizione che l'importo della pensione risultante non sia inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale. Ai fini del computo dei **40 anni di contribuzione** sono **utili** anche i **contributi da riscatto** dei periodi di studio per le pensioni

da liquidare dall'1.1.2008. Sono invece **esclusi** dal computo i contributi versati a titolo di **prosecuzione volontaria** e la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età continua ad essere moltiplicata per 1,5 (Inps, circ. n. 60/2008). Relativamente ai soggetti assicurati alla gestione separata Inps e iscritti (al momento del pensionamento) ad altre forme pensionistiche obbligatorie, siano essi pensionati o non pensionati, si applica la disciplina in materia di requisiti per il diritto, nonché di decorrenze della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo prevista per i lavoratori iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali (Inps, circ. n. 60/2008 - *rinvio a quanto detto in precedenza*).

### Accredito contributi

La contribuzione versata alla Gestione separata dai lavoratori autonomi o dai committenti in relazione a collaboratori o **associati** viene accreditata con le seguenti **percentuali di computo** (art. 1, comma 79, legge n. 247/2007):

- **26%** con decorrenza **2010** per i soggetti privi di altra forma di previdenza obbligatoria;
- **17%** per coloro che sono iscritti ad

altra forma di previdenza obbligatoria o sono titolari di pensione.

Hanno diritto all'accREDITAMENTO di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello **calcolato sul minimale di reddito per artigiani e commercianti** stabilito dall'art. 1, comma 3, legge n. 233/1990. In caso di contribuzione annua inferiore a tale importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono **ridotti in proporzione** alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di 12 mesi nell'anno (art. 2, comma 29, legge n. 335/1995).

### Decorrenza della pensione

Dall'**1.1.2011**, per coloro i quali conseguono il diritto alla pensione a carico della gestione separata Inps, il diritto alla decorrenza della pensione di vecchiaia sorge trascorsi **18 mesi** dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi. I trattamenti decorrono dal **primo giorno del mese successivo allo scadere del citato differimento di 18 mesi** (art. 12 legge n. 122/2010; Inps circ. n. 126/2010).